

**REPUBBLICA ITALIANA**

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE PENALE

Composta da

ANGELO COSTANZO

- Presidente -

Sent. n. sez. 342/2026

ANNA CRISCUOLO

CC - 22/04/2026

RICCARDO AMOROSO

R.G.N. 9945/2026

STEFANIA RICCIO

- Relatore -

GIUSEPPE BIONDI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

avverso l'ordinanza del 03/02/2026 del Tribunale di Caltanissetta

udita la relazione svolta dal Consigliere Stefania Riccio;

lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Perla Lori

RITENUTO IN FATTO

1. ha proposto ricorso avverso il provvedimento in epigrafe, con cui il Tribunale di Caltanissetta ha rigettato la richiesta di riesame avverso l'ordinanza applicativa nei suoi confronti della misura dell'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria disposto dal Giudice per le indagini preliminari di il 17 gennaio 2006.

Secondo il provvisorio atto di incolpazione, è indagato, con il figlio e la moglie del reato di resistenza a pubblico ufficiale aggravato, per avere posto in essere atti di violenza e minaccia di morte, brandendo un martello, nei confronti dei Carabinieri che procedevano a perquisizione domiciliare nei confronti del figlio - in relazione al reato di tentato omicidio - al fine di impedire che gli operanti procedessero alla ispezione ed all'eventuale sequestro del dispositivo



cellulare del detto.

2. Il ricorso a firma del difensore di fiducia, avv. [REDACTED], consta di due motivi, di seguito sintetizzati.

2.1 Con il primo, la difesa lamenta violazione di legge in relazione all'art. 393-*bis* cod. pen. nonché mancanza di gravità indiziaria del delitto di resistenza ed illogicità motivazionale.

La condotta oppositiva del ricorrente è da ritenersi giustificata perché volta a contrastare atti illegittimi dei pubblici ufficiali, eccedenti i limiti delle loro attribuzioni.

Non risponde a vero che, una volta eseguita perquisizione ai sensi dell'art. 41 TULPS, finalizzata alla ricerca di armi in relazione al reato di omicidio tentato, la polizia giudiziaria avesse intrapreso attività perquirente di iniziativa ai sensi dell'art. 354 cod. proc. pen., posto che non è stato redatto un ulteriore verbale, documentativo di tale attività supplementare, né constano i presupposti della urgenza e del pericolo di dispersione dei dati rinvenibili nel telefono cellulare, a legittimare una tale attività.

L'atto di perquisizione è stato intrapreso in assenza di delega e costituiva una iniziativa autonoma e puramente esplorativa dei pubblici ufficiali procedenti, là dove, per essere proporzionato, il sequestro probatorio avrebbe richiesto una motivazione specifica sul rapporto di pertinenzialità tra dispositivo e reato, con indicazione delle informazioni da ricercare, i criteri di selezione dei dati, l'eventuale delimitazione temporale delle comunicazioni da acquisire.

[REDACTED] è incorso in errore di fatto – e la scriminante invocata deve essergli riconosciuta in forma almeno putativa – per avere ritenuto che gli operanti agenti non potessero apprendere il dispositivo del figlio.

La condotta degli operanti è stata connotata da atteggiamento provocatorio e prevaricatore, come riferito dagli indagati; i militari avevano agito «come i pazzi» e nei confronti del padre [REDACTED] avrebbero minacciato di fare uso dei propri poteri coercitivi.

2.2. Violazione di legge e vizi di motivazione, per mancanza delle esigenze cautelari.

Il Tribunale non ha considerato l'atteggiamento processuale collaborativo e resipiscente del ricorrente, che si è detto dispiaciuto.

In ogni caso, il pericolo di reiterazione, per essere attuale, non può essere dedotto solo dalla gravità del reato, né dai precedenti penali specifici, senza considerare l'evoluzione positiva della personalità.

3. Il Sostituto Procuratore generale Perla Lori ha concluso nei termini in



epigrafe riportati.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo è aspecifico perché non si confronta con la ordinanza impugnata ed è comunque manifestamente infondato.

Non è in discussione la ricostruzione della condotta ascritta all'indagato nella sua materialità oggettiva, bensì esclusivamente la configurabilità dell'esimente di cui all'art. 393-*bis* cod. pen., invocata dallo stesso almeno in forma putativa, sul presupposto che egli avesse ragionevolmente percepito come un sopruso la richiesta di esibizione del telefono cellulare del figlio.

2.1. il Tribunale ha vagliato correttamente le deduzioni difensive in merito alla assenza di arbitrarietà della richiesta di esibizione e consegna del dispositivo cellulare.

La richiesta – non avvenuta nell'ambito della perquisizione finalizzata alla ricerca di armi e munizioni *ex art. 41 TUPLS* – si iscrive nell'alveo delle attività di indagine di iniziativa della polizia giudiziaria, che la stessa ben può compiere in modo parallelo ed integrativo, a norma dell'art. 348, comma 1, cod. proc. pen., essendole consentito svolgere le funzioni indicate dall'art. 55 cod. proc. pen. anche dopo la comunicazione della notizia di reato, raccogliendo ogni elemento utile alla ricostruzione del fatto e alla individuazione del colpevole e, a norma del comma 3 dello stesso art. 338, svolgere attività di iniziativa anche dopo l'intervento del pubblico ministero, dovendo prontamente informarne lo stesso.

La richiesta di consegna a fini di ispezione di un dispositivo cellulare rientra tra gli accertamenti relativi a dati ed informazioni contenuti in un sistema informatico, da compiere con urgenza per evitarne la dispersione.

In ogni caso, non risulta essere stato disposto alcun sequestro – se non in seguito, ma in relazione al reato di resistenza e non di omicidio tentato – sicché non appaiono conferenti le deduzioni relative alla assenza di proporzionalità della misura ablatoria svolta dalla difesa, in quanto conducente, in difetto di specifiche ragioni, alla indiscriminata apprensione di una massa di dati informatici, senza alcuna previa selezione di essi e comunque senza l'indicazione degli eventuali criteri di selezione (Sez. 6, n. 6623 del 09/12/2020, dep. 2021, Pessotto, Rv. 280838 - 01).

2.2. La nozione di atto arbitrario non è univoca.

Ritiene il Collegio che, ai fini dell'applicabilità della scriminante prevista



dall'art. 393-*bis* cod. pen., l'arbitrarietà non richieda un "quid pluris" rispetto all'eccesso dalle attribuzioni, sicché, in linea con l'interpretazione offerta dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 140 del 1998, la reazione del privato può dirsi giustificata a fronte di un comportamento oggettivamente illegittimo del pubblico agente che sia disfunzionale - anche solo per le modalità scorrette, incivili e sconvenienti di attuazione - rispetto al fine per cui il potere è conferito, non essendo di contro necessario che il soggetto abbia consapevolezza dell'illiceità della propria condotta diretta a commettere un arbitrio in danno del privato (Sez. 6, n. 7255 del 26/11/2021, dep. 2022, Guarnieri, Rv. 282906 - 01).

Nella specie, non vi sono elementi che comprovino che la condotta dei militari operanti sia stata improntata a vessazione, sopruso, prevaricazione o prepotenza. Il Tribunale ha ritenuto che non vi sia prova alcuna che gli operanti abbiano fatto «come i pazzi», come affermato dagli indagati i quali, nel dirsi dispiaciuti e di avere agito in stato di ira, hanno finito con l'ammettere la sussistenza del fatto.

Le deduzioni sul punto svolte dalla difesa sono meramente in fatto e non consentite, laddove vi è stata una congrua valutazione delle condotte violente e minacciose attuate dal ricorrente dai suoi familiari per impedire l'accesso al dispositivo.

2.3. Se anche fosse stata non legittima la richiesta di ispezione, difetterebbe, a fronte di un atto comunque privo di arbitrarietà nel senso anzidetto, il presupposto di applicazione della scriminante, stante la natura decisamente sproporzionata della reazione.

Qualora il pubblico ufficiale ponga in essere una condotta oggettivamente illegittima, sulla base di una decisione da lui assunta autonomamente o comunque al di fuori dell'obbligo di eseguire altrui decisioni, non è punibile, a norma dell'art. 393 bis cod. pen., la reazione strettamente proporzionata all'esigenza di esercitare un proprio diritto di rango primario indebitamente conculcato e negli stretti limiti in cui ciò sia necessario a tal fine. (Sez. 5, n. 2941 del 08/11/2018, dep. 2019, Errabia, Rv. 275304 - 01).

2.4. Men che meno la scriminante può essere invocata in forma putativa.

L'art. 393-*bis* cod. pen. prevede una causa di giustificazione fondata sul diritto del cittadino di reagire all'aggressione arbitraria dei propri diritti, che può essere applicata anche nelle ipotesi putative di cui all'art. 59, comma quarto, cod. pen., quando il soggetto "abbia allegato dati concreti, suffraganti il proprio ragionevole convincimento di essersi trovato, a causa di un errore sul fatto, di fronte ad una situazione che, se effettiva, avrebbe costituito atto arbitrario del pubblico ufficiale". (Sez. 2, n. 22903 del 01/02/2023, Bastioli, Rv. 284727-02;



Sez. 5, n. 45245 del 25/10/2021, Atzeni, Rv. 284222-02; Sez. 6, n. 25314 del 20/05/2021, Picciolo, Rv. 282687-01; Sez. 6, n. 25309 del 19/05/2021, Mejiri, Rv. 281955-02; Sez. 6, n. 4457 del 16/10/2018, Dimola, Rv. 274983-01).

Va evidenziato che, a tali fini, l'errore del privato che può assumere rilevanza è solo l'errore sul fatto, e non invece l'errore che si traduca in un errore di diritto. Non può pertanto rilevare l'errore del privato nel qualificare come arbitrario un atto in realtà legittimo; il privato, a causa dell'errore, deve ritenere di versare concretamente in una situazione di fatto, che se effettiva, renderebbe applicabile la causa di giustificazione.

Come per tutte le cause di giustificazione, di cui si invochi l'applicazione in forma putativa, fa carico all'imputato un onere di allegazione, non potendo tale applicazione basarsi su un mero criterio soggettivo, bensì su dati di fatto concreti, tali da giustificare l'erroneo convincimento (tra le molte, Sez. 6, n. 4114 del 14/12/2016, dep. 2017, G, Rv. 269724-01).

Per altro verso, va ribadito che l'accertamento relativo alla scriminante in forma putativa deve essere effettuato con un giudizio "*ex ante*" calato all'interno delle specifiche e peculiari circostanze concrete che connotano la fattispecie da esaminare, secondo una valutazione di carattere relativo e non assoluto ed astratto, rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, cui spetta esaminare, oltre che le modalità del singolo episodio in sé considerato, anche tutti gli elementi fattuali antecedenti all'azione che possano aver avuto concreta incidenza sull'insorgenza dell'erroneo convincimento di dover reagire ad un atto arbitrario (Sez. 4, n. 24084 del 28/02/2018, Perrone, Rv. 273401; Sez. 6, n. 4457 del 16/10/2018, Dimola, Rv. 274983-01).

Tale onere di allegazione non può ritenersi assolto, né assume le connotazioni di un errore in fatto il convincimento di potere legittimamente difendere la *privacy* del figlio mediante condotte violente ed intimidatorie.

3. Il secondo motivo è aspecifico.

La motivazione sulle esigenze cautelari, correlate al pericolo di condotte reiterative, è adeguata, in quanto fondata sulle modalità della condotta, dimostrativa di mancanza di autocontrollo e sui precedenti specifici dell'indagato, gravato da pregiudizi per il reato di resistenza, così da determinare un rischio elevato di recidiva, non attenuato dall'aver egli chiesto scusa (ma solo dopo avere taciuto di mendacio gli operanti).

Il difensore si è limitato a riproporre doglianze già disattese compiutamente dal Giudice di merito.

4. Alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell'art. 616 cod.



proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché al versamento a favore della cassa delle ammende della somma che si valuta equo quantificare nella misura indicata in dispositivo, non vertendosi in ipotesi di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (v. Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così è deciso, 22/04/2026

Il Consigliere estensore
STEFANIA RICCIO

Il Presidente
ANGELO COSTANZO

